

STATUTO APS ASSOUTENTI BASILICATA



ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 w ss.lii.mm., di seguito indicato come CTS, del codice civile e della normativa in materia, l'**ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE ASSOUTENTI BASILICATA** la quale, assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS e, in aggiunta, di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo settore.

Essa ha durata illimitata.

L'APS ASSOUTENTI BASILICATA opera nel territorio della Regione Basilicata

L'associazione ha sede legale in Via Dei Mille, 3 nel comune di Potenza.

L'eventuale variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

L'associazione potrà, inoltre, istituire sezione o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione di promozione sociale ASSOUTENTI BASILICATA è disciplinata dal presente statuto e da quello di APS-ASSOUTENTI NAZIONALE a cui aderisce, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, del Codice del Consumo e della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2- Efficacia dello Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile, e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'assemblea.

ART. 3-Finalità e attività

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere e salvaguardare i diritti dei cittadini.

L'associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, a favore dei propri associati, di

loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

W) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'Associazione per la realizzazione delle finalità e delle attività di interesse generale, realizzerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti azioni:

- Rappresentare e tutelare gli interessi dei consumatori e degli utenti di qualsivoglia servizio pubblico, sia erogato dallo Stato che da Enti pubblici, dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall'Unione Europea o dalle imprese pubbliche o private, con particolare riguardo agli interessi appartenenti a gruppi sociali deboli e meno tutelati e delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e per la realizzazione e attivazione, anche a livello locale, delle carte di qualità dei servizi e dei tavoli di concertazione e attivazione con Enti Pubblici e privati erogatori degli stessi;
- Rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini in quanto consumatori (prosumer) di beni atti a soddisfare i bisogni primari e secondari partecipando attivamente alle diverse fasi del processo produttivo;
- Promuovere e favorire la diffusione della cultura consumeristica, orientata al risparmio delle risorse, contro lo spreco e nel rispetto dell'ambiente, anche attraverso l'esecuzione di progettualità dirette a specifiche categorie sociali quali i giovani, gli anziani, gli immigrati, i diversamente abili, nonché la tutela della parità di genere ed altre, anche attraverso la formazione di operatori del settore;
- Promuovere e valorizzare la conciliazione paritetica e tutte le procedure alternative alla giustizia ordinaria per la risoluzione gratuita e rapida delle controversie in materia di diritto al consumo. Attraverso la formazione dei propri volontari informa la cittadinanza;
- Promuovere intese per la collaborazione e l'integrazione tra le associazioni dei consumatori, per aumentare la loro rappresentatività come stakeholder nei processi decisionali delle istituzioni attraverso iniziative unitarie di difesa degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- Promuovere iniziative ed azioni a sostegno del contrasto alla ludopatia - D.G.A., della dipendenza del gioco d'azzardo, coinvolgendo scuole, i giovani, associazioni, cooperative, per porre in essere campagne di prevenzione e contrasto alle ludopatie, anche attraverso il coinvolgimento di Enti, Istituzione per favorire corsi formativi/informativi per la creazione di una comunità inclusiva, solidale, educante come contrapposizione al degrado dell'isolamento e della solitudine che spesso degenerano in patologie;
- Promuovere eventi ed iniziative per il contrasto al sovraindebitamento avvalendosi di OCC privati e pubblici con i quali collaborare per la tutela del cittadino/consumatore indebitato per affrontare con dignità e l'ausilio di esperti un piano di rientro che possa sanare la propria situazione debitoria;
- Intraprendere, favorire e sostenere le iniziative di qualunque natura, che si ritengano utili al fine dell'efficienza, dell'affidabilità, sicurezza, qualità, della trasparenza e del buon andamento dei servizi pubblici, nonché favorisce la tutela degli interessi dei consumatori, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani nonché a tutti gli utenti dei servizi pubblici e privati dei settori della cultura, dell'arte, dello sport e tempo libero e della mobilità integrata e/o sostenibile, dei settori del credito, delle assicurazioni, della regolazione del mercato dei prodotti e dei servizi, della libera informazione e corretta pubblicità;

- Promuovere corsi di formazione, studi e ricerche nelle materie di competenza, che possano coinvolgere i giovani in età scolare anche attraverso scambi culturali e prestando attenzione alle attività delle Istituzioni Nazionali ed Europee;
- Promuovere l'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta e dell'esperienza dei gruppi di acquisto solidale;
- Tutelare la salute e la felicità delle persone nel rispetto dei diritti del malato e dell'ambiente;
- Promuovere la cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale;
- Promuovere manifestazioni, iniziative dirette allo sviluppo del protagonismo, dell'autonomia e partecipazione dei giovani alla cittadinanza attiva, nonché eventi formativi ed informativi rivolti ai giovani, che coinvolgono le politiche giovanili;
- Promuovere azioni ed attività nonché eventi formativi per la diffusione delle buone pratiche finalizzate con fondi europei. Proposizione di proposte progettuali volte all'aggiudicazione di finanziamenti mediante l'utilizzo di fondi europei regionali e nazionali (PON-POR-FESR-PSR-FEAMP) anche in partenariato con Enti Pubblici ed altri soggetti del Terzo Settore;
- Promuovere il turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.
- Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo
- L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs.117/2017
- Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati e con essi stipulare convenzioni al fine di del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 4-Volontariato e Attività di Volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alla condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art.17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali, purché non superino l'importo di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ART. 5-Ammissione degli associati

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS la Associazioni di promozione sociale sono associazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di promozione sociale

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

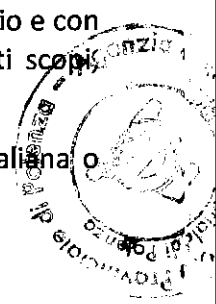
Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art. 3. In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori di cui al comma 2 del Presente articolo.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, eventualmente deliberata è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6— Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare se prevista, la quota associativa prevista secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- non arrecare danni morali e materiali all'associazione.

ART. 7— Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente art. 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i dieci giorni successivi.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal libro dei soci con decorrenza dalla data di deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8-Organismi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
- Organo di Revisione (eventuale-nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017

Ai componenti degli organi sociali ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art 2397, secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9-Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente, la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece a senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.10-Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.11- Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART.12- Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.13- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 membri compreso il Presidente, eletti dall'assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ART. 14- Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente eletto dall'assemblea sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.15-Organo di controllo

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli art. 5, 6, 7, e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 16-Revisore dei conti

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può deliberare di nominare- nel caso in cui la funzione di revisore legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17- Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro sociale tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18-Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 19-Bilancio e Rendicontazione Sociale

Il Bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. LGS. 117/2017, dei relativi decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

ART. 20-Bilancio Sociale

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo e viene approvato nei casi e nei modi previsti dall'art 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22- Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23- Personale Retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione

ART. 24- Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 25- Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

POTENZA, 29.05.2023



AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	
UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA	
Reg. 761	Registro E
Imposte	
Data 14/06/2023	
Sanzione	
O. di S. N. 28/2018	
Enrico D'AMICO	

Firma e Bollo del Direttore Provinciale (Maria Micherita A.)

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA APS ASSOUTENTI BASILICATA del 03/06/2023

L'anno 2023, il giorno 03, del mese di Giugno, alle ore 17:00, presso la sede legale sita in Potenza alla Via dei Mille, 3, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione APS ASSOUTENTI BASILICATA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. VITO FILIPPI, il quale prega di fungere da segretario il Sig. DONATO FILIPPI.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti in proprio e per delega n. 125 soci su n. 166 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Potenza, 03.06.2023

Il Segretario

Donato Filippi

Il Presidente

Vito Filippi